

dei sinistri e scadenze, di riscotti e prestiti.

Sotto un profilo giuridico, poi, questo Servizio ritiene di osservare che l'elemento essenziale del negozio giuridico esistente tra la Direzione Generale e gli Agenti, e cioè la causa informatrice del mandato, fu originata da particolari e temporanee contingenze consistenti in difficoltà di comunicazione tra l'organo centrale di Roma e le Agenzie periferiche; pertanto, il conservare in vita gli atti di mandato stipulati a suo tempo potrebbe dar motivo di ritenere che i detti atti debbano intendersi stabiliti e definitivi e non temporanei e provvisori.

Per le esposte considerazioni, questo Servizio è del parere che sarebbe opportuno procedere alla revoca dei mandati, mediante l'espeditamento delle particolari formalità volute dalla legge; in proposito anche il Servizio Ragioneria ha comunicato, con lettera 2 corrente n. 4544, che, a partire dal 1° gennaio 1945, procederà, salvo imprevisti, all'insio regolare delle quietanze di premi alle Agenzie Generali delle zone liberate centro meridionali.

Si sottopone, pertanto, al sig. Commissario il testo della seguente deliberazione:

Il Commissario

Vista la deliberazione del 27 maggio 1943, con la quale il Consiglio di Amministrazione autorizzò il conferimento di speciali procure ai titolari delle Agenzie Generali per il compimento di determinate operazioni assicurative in sostituzione della Direzione Generale.

Esaminate le considerazioni prodotte dal Servizio Legale e la comunicazione 2 novembre 1944 del Servizio Ragioneria circa l'insio delle quietanze dei premi alle